



# ***COMUNE DI FANO***

***(Provincia di Pesaro e Urbino)***

## **REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

**(approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 338 del 29.12.2020 e modificato con  
Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 27.04.2023)**

# INDICE GENERALE

ARTICOLI	Pag.
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – FUNZIONI	3
ART. 3 – DELEGHE	3
ART. 4. INDIVIDUAZIONE “CASA COMUNALE” E LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI	3
ART. 5 – GIORNO ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO O DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE	4
ART 6 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO/COSTITUZIONE UNIONE CIVILE – PRENOTAZIONE	5
ART. 7 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL MATRIMONIO/UNIONE CIVILE IN SPIAGGIA	6
ART. 8 - ALLESTIMENTO DEL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE	6
ART.9 - PRESCRIZIONI ULTERIORI PER L'ALLESTIMENTO NEL CASO DI MATRIMONI/UNIONI CIVILI CELEBRATI IN SPIAGGIA	7
ART. 10 - ACCESSO ALL'ARENILE E DIVIETI IN CASO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO SU SPIAGGE LIBERE	7
ART. 11 - MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE (CASI SPECIALI, CASI PARTICOLARI ARTT.13 E 66 D.P.R. N.396/2000)	8
ART. 12 – MATRIMONIO/UNIONE CIVILE PER DELEGA	8
ART. 13 - FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE	8
ART.14 - PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CELEBRAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEL LUOGO SCELTO	9
ART. 15 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RITO DEL MATRIMONIO CIVILE E DELL'UNIONE CIVILE	9
ART. 16 – COSTO DEL SERVIZIO	10
ART.16bis – RIPETIZIONE DEL RITO IN SEDI DIVERSE DALLA CASA COMUNALE	11
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI	12
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE	12

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396.

## **ART. 2 - FUNZIONI**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e della Legge.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune o al Segretario Generale
3. Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori, consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta autorizzate dal Sindaco, sulla base di richieste adeguatamente motivate e presentate dai nubendi.
4. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 396/2000.
5. E' fatto divieto all'ufficiale di stato civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

## **ART. 3 – DELEGHE**

1. Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro comune, non rientrano i diversi orari in cui altri comuni consentono la celebrazione dei matrimoni.

## **ART. 4. INDIVIDUAZIONE “CASA COMUNALE” E LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI<sup>1</sup>**

1. La “*Casa comunale*”, ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da un edificio/sito che sia stabilmente nella disponibilità dell'amministrazione comunale per l'esercizio delle sue funzioni.
2. Nel Comune di Fano i matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati nei luoghi sotto indicati che assumono la denominazione di “*casa comunale*”:
  - Sala della Concordia (all'interno della casa comunale)
  - Ex Chiesa di San Francesco;
  - Teatro della Fortuna;
  - Rocca Malatestiana
  - siti privati concessi in comodato d'uso al Comune di Fano mediante stipulazione del relativo contratto ed indicati come “*uffici distaccati di stato civile*”;
  - Porzione di spiaggia libera in località Sassonia, antistante il c.d. “anfiteatro Rastatt” come meglio individuata nella planimetria allegata alla deliberazione GC n. 428/2016;
  - Porzione di spiaggia libera in località Torrette, tra i bagni Torrette ed il parcheggio imbarcazioni “camping Stella Maris”, come meglio individuata nella planimetria allegata alla deliberazione GC n. 428/2016;

1 Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 27.04.2023, con la quale è stata individuata anche la Rocca Malatestiana quale “*casa comunale*” per la celebrazione di matrimoni/unioni civili.

3. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dei luoghi autorizzati ed individuati quali “*casa comunale*” o “*ufficio distaccato di stato civile*” può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del codice civile. In questo caso la celebrazione è gratuita.

## **ART. 5 – GIORNO ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E/O DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE<sup>2</sup>**

1. Ad eccezione dei matrimoni/unioni civili celebrati in spiaggia che si possono tenere in specifici giorni ed orari di seguito riportati, i matrimoni/unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, secondo il seguente calendario:

<b>TUTTO L'ANNO</b>	
Dal lunedì al sabato	Dalle ore 9,00 alle ore 13,00
<b>PERIODO COMPRESO TRA IL 1° OTTOBRE E 31 MARZO</b>	
1° e 2° Sabato pomeriggio di ogni mese	Dalle ore 15,00 alle ore 17,00
1° e 2° domenica di ogni mese	Dalle ore 9,00 alle ore 13,00
<b>PERIODO COMPRESO TRA IL 1° APRILE E IL 30 SETTEMBRE</b>	
1°, 2° e 3° Sabato pomeriggio di ogni mese	Dalle ore 15,00 alle ore 18,00
1°, 2° e 3° Domenica di ogni mese	Dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Per i matrimoni celebrati in siti privati concessi in comodato d'uso all'amministrazione comunale e riconosciuti come “uffici distaccati di stato civile” sono considerati ordinari, in aggiunta ai giorni ed orari suddetti, anche i seguenti: dal lunedì alla domenica dalle ore 15,00 alle ore 18,00

2. In deroga al calendario ufficiale, in accordo con l'ufficiale dello stato civile celebrante e previa autorizzazione del Sindaco, si può procedere alla celebrazione del matrimonio/unione civile in giorni ed orari diversi da quelli indicati quale ordinari. In tal caso, come già disposto con deliberazione della giunta comunale n.336 del 28.09.2010, alle tariffe ordinarie di seguito indicate verrà applicata una maggiorazione di € 500,00 oltre IVA se dovuta per legge.

3. Il matrimonio/unione civile sulle spiagge libere appositamente individuate può essere celebrato/costituita solo nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 settembre nei seguenti giorni/orari, senza che siano ammesse deroghe né per i giorni né per gli orari:

- venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00
- sabato dalle ore 18,00 alle ore 20,00
- domenica dalle ore 18,00 alle ore 20,00

4. In ogni caso non possono essere celebrati matrimoni/unioni civili nelle seguenti giornate:

- 1 e 6 Gennaio

<sup>2</sup> Il comma 1 dell'art. 5 è stato modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 27.04.2023. Prima della modifica il comma 1 dell'art.5 recitava come di seguito: “Ad eccezione dei matrimoni/unioni civili celebrati in spiaggia che si possono tenere in specifici giorni ed orari di seguito riportati, i matrimoni/unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, secondo il seguente calendario:

### **GIORNI FERIALI**

*Dal lunedì al sabato*

*ore 9,00; ore 10,00, ore 11,00 ore 12,00; ore 13,00*

### **GIORNI FESTIVI- PERIODO COMPRESO TRA IL 1° OTTOBRE E 30 MARZO**

*1° sabato del mese ore 16,00 ed ore 17,00*

*1° domenica del mese ore 10,00 ed ore 11,00*

### **GIORNI FESTIVI- PERIODO COMPRESO TRA IL 1° APRILE E IL 30 SETTEMBRE**

*1° e 2° sabato del mese ore 16,00 ed ore 17,00*

*1° e 2° domenica del mese ore 10,00 ed ore 11,00*

- domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo
- 25 Aprile
- 1 Maggio
- 2 Giugno
- 10 luglio (Festa del Patrono)
- 15 Agosto
- 1 Novembre
- 8 dicembre
- 25, 26 e 31 Dicembre

**ART. 6 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO/COSTITUZIONE UNIONE CIVILE – PRENOTAZIONE.**

1. La prenotazione della data e del luogo di celebrazione del matrimonio/unione civile, anche nel caso in cui venisse scelto un luogo pubblico non nella diretta disponibilità dell'amministrazione o un luogo privato concesso in comodato d'uso all'amministrazione comunale quale ufficio distaccato di stato civile, dovrà essere concordata con l'ufficio di stato civile. Non sono tenuti in considerazione eventuali accordi presi direttamente con i titolari dei siti privati (uffici distaccati di stato civile), né con i soggetti che hanno la disponibilità del bene oggetto della richiesta.

2. La richiesta di celebrazione di matrimonio o di costituzione dell'unione civile va presentata all'ufficio dello stato civile compilando apposita domanda sottoscritta da almeno uno degli sposi/uniti civilmente e dovrà contenere le generalità di entrambi, il luogo scelto, la data, l'ora del matrimonio/unione civile e la scelta del regime patrimoniale. Nel caso in cui venga scelta la celebrazione in spiaggia, la richiesta va trasmessa, per opportuna ed immediata conoscenza, anche al Dirigente dell'Ufficio Demanio;

3. Le richieste per l'utilizzo di luoghi diversi dalla Sala della Concordia devono pervenire all'ufficio di stato civile almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di celebrazione del matrimonio/unione civile. L'ufficio di stato civile, una volta ricevuta la richiesta suddetta, provvede ad inoltrarla al servizio/ufficio/soggetto che detiene la disponibilità del luogo scelto;

4. Una volta ottenuta la conferma della disponibilità dell'orario e del luogo ove è stata richiesta la celebrazione, l'ufficio di stato civile informerà i nubendi/costituendi unione civile, che dovranno provvedere al pagamento della relativa tariffa secondo le modalità indicate dall'ufficio di stato civile.

5. La prenotazione della ex Chiesa di San Francesco comporterà la prenotazione automatica e gratuita – per lo stesso giorno e per ore una – a partire dall'orario di inizio del matrimonio- della Sala della Concordia. Questa sala potrà essere utilizzata dagli sposi nel caso in cui il maltempo rendesse impossibile celebrare il matrimonio nel luogo inizialmente previsto. In tal caso, tuttavia, è comunque applicata la tariffa prevista per l'utilizzo della ex Chiesa di San Francesco, né le avverse condizioni climatiche costituiranno giustificato motivo per la restituzione della somma versata.

6. Nel caso in cui il luogo oggetto di prenotazione sia un bene pubblico nella disponibilità di soggetti diversi dall'amministrazione comunale, il pagamento sarà effettuato direttamente al detentore del bene, salvo diversi accordi tra l'amministrazione comunale e il soggetto che detiene il bene.

7. Copia della quietanza dovrà, in ogni caso, essere trasmessa all'ufficio di stato civile almeno quindici giorni prima della celebrazione del matrimonio/unione civile affinché la prenotazione del sito/sala diventi effettivo/a.

8. Qualora, una volta divenuta effettiva la prenotazione, la celebrazione del matrimonio/unione civile non potesse avvenire nel luogo e nella data prescelta per causa imputabile all'amministrazione, si procederà alla restituzione della somma eventualmente versata.

9. Nessun rimborso sarà dovuto ai nubendi/constituendi unione civile qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile agli stessi, anche per cause di forza maggiore e, comunque, qualora la mancata celebrazione non sia imputabile all'amministrazione.
10. I luoghi destinati alla celebrazione del matrimonio potranno essere visitati dai richiedenti previo appuntamento con il servizio/ufficio/soggetto che ha la disponibilità del bene.
11. La celebrazione deve essere preceduta da regolari pubblicazioni di matrimonio così come previsto dall'art. 50 e segg. del d.p.r. n. 396/2000, nonché dalle formalità di cui alla Legge 76/2016 per quanto concerne l'unione civile. Qualora queste non venissero espletate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio/unione civile e la prenotazione della sala/sito si considererà come non avvenuta.

## **ART. 7 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL MATRIMONIO/UNIONE CIVILE IN SPIAGGIA**

1. L'attività di coordinamento delle attività imputabili agli uffici diversi dallo Stato Civile per lo svolgimento dell'evento spetta all'Ufficiale di Stato Civile.
2. L'Ufficio di Stato civile provvederà- *con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni*- a comunicare il calendario delle date dei matrimoni da tenersi nelle spiagge libere nei successivi 15 (quindici) giorni a:
- Ufficio Demanio del Comune
  - servizio Polizia Locale per tutte le attività di controllo;
  - ufficio mobilità per gli eventuali atti necessari a garantire – *se richiesto dai nubendi* – l'accesso e la sosta di veicoli degli stessi e/o di coloro che devono provvedere agli allestimenti ed alla successiva rimozione degli stessi su incarico degli stessi nubendi;
  - ufficio tecnico – lavori pubblici – al responsabile allacci alla corrente elettrica nel caso in cui i nubendi abbiano tale necessità.
3. L'Ufficio demanio- acquisito il calendario di prenotazioni redatto dall'Ufficio di Stato Civile a cui compete la verifica dei presupposti di legittimità e degli adempimenti prodromici alla celebrazione del matrimonio/unione civile, provvederà – *nei successivi n. 3 (tre) giorni lavorativi* - al rilascio del necessario titolo per l'occupazione temporanea della porzione di spiaggia interessata, nel rispetto del corretto uso del demanio marittimo, del presente regolamento.
4. Compete al Dirigente dell'Ufficio Demanio emettere apposita ordinanza attuativa in relazione a quanto previsto nel presente regolamento da affiggersi in modo stabile per la necessaria informazione preventiva sia per la collettività che per i potenziali fruitori delle spiagge libere.
5. Per le violazioni della presente ordinanza, ove non costituiscono reato o altra specifica trasgressione a diversa norma, è prevista, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n.267 del 2000 e ss. mm.ii., la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di €100,00 ed un massimo di € 500,00.
6. Copia dell'ordinanza dovrà essere comunicata anche alla competente Autorità –Capitaneria di Porto – presente in Comune di Fano.
7. Le informazioni circa il possibile svolgimento di celebrazioni di matrimoni/unioni civili su porzioni di spiagge libere saranno fornite:
- con apposita segnaletica stabile riportante l'indicazione dello spazio potenzialmente interessato e le condizioni di utilizzo esplicitate nella ordinanza il cui testo dovrà essere consultabile sui cartelli segnaletici, tenuto conto della planimetria allegata alla delibera G.C. n. 428 del 09.06.2016;
  - con specifico avviso scritto che sarà affisso nella giornata del matrimonio/unione civile riportante la fascia oraria in cui lo spazio interessato alla celebrazione è inibito alla genericità dei fruitori della spiaggia libera in quanto riservato per l'evento di cui trattasi.
8. L'area riservata alla cerimonia si colloca ad una distanza non inferiore a 5 (cinque) metri dalla battigia in quanto in tale porzione di arenile deve essere sempre garantito il libero transito, senza limitazione alcuna.

9. In caso di maltempo, la cerimonia avrà luogo nella Sala Concordia solo se i nubendi/costituendi l'unione abbiano richiesto tale alternativa ed abbiano comunque comunicato di volersi avvalere di tale opzione già al momento della scelta del sito per la celebrazione del matrimonio/unione civile e confermata almeno 2 (due) giorni prima se il rito si svolge di domenica.

#### **ART. 8 - ALLESTIMENTO DEL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**

1. La dotazione standard che viene garantita dall'amministrazione per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili, ad eccezione delle cerimonie che si svolgono presso la ex Chiesa di San Francesco e in spiaggia, è la seguente:

- n. 5 poltroncine (di cui n. 2 destinate ai nubendi/contrattenti l'unione civile, n. 2 ai loro testimoni e n. 1 all'Ufficiale di Stato Civile celebrante) adeguate alla solennità della celebrazione;
- n. 1 banco/tavolo/appoggio per la firma dell'atto di matrimonio o di unione civile, di forma e dimensioni adeguate alla solennità della celebrazione;
- impianto audio munito di microfono

2. Per i matrimoni/unioni civili celebrati in spiaggia o nella ex Chiesa di San Francesco, spetta ai richiedenti provvedere, a propria cura e spese, alla dotazione standard per il corretto svolgimento del rito;

3. Presso la Sala della Concordia e presso la ex Chiesa di San Francesco è consentita la predisposizione di un sobrio addobbo floreale realizzato da fioristi di fiducia degli sposi/uniti civilmente previo accordo con l'ufficio che gestisce il bene ed a cura e spese degli interessati. I richiedenti possono altresì, sempre previo accordo con l'ufficio che ha in gestione il bene e, comunque, a propria cura e spese, arricchire la sala/il sito con ulteriori sobri addobbi. Tali allestimenti (floreali e/o non floreali) al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

4. Per i matrimoni celebrati in siti diversi da quelli di cui al punto precedente, ogni accordo circa l'arricchimento del luogo con addobbi floreali e/o non floreali, nonché circa il relativo posizionamento la rimozione, dovrà essere preso dagli interessati direttamente con il soggetto che ha la disponibilità del bene, purché gli stessi non siano lesivi del decoro e della funzione pubblica ed istituzionale svolta;

5. L'amministrazione comunale è, in ogni caso, sollevata da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno dei luoghi.

#### **ART.9 - PRESCRIZIONI ULTERIORI PER L'ALLESTIMENTO NEL CASO DI MATRIMONI/UNIONI CIVILI CELEBRATI IN SPIAGGIA.**

1. Compete obbligatoriamente ai nubendi/costituendi unione civile disporre, a proprie spese e cura, il posizionamento di eventuali strutture mobili (es. transenne o piantane con cordoni, ecc.) delimitanti la zona interessata in tempo utile anche per gli eventuali allestimenti e, comunque, per consentire che il personale di Polizia Locale possa esercitare i propri compiti di controllo e di allontanamento di eventuali trasgressori dell'ordinanza che ne inibisce la fruizione per consentire la celebrazione del matrimonio/unione civile. La collocazione di eventuali attrezzature di facile rimozione (recinzioni in legno, piantane con cordoni, gazebo mobile, piantane varie, addobbi floreali, ecc.) avverrà esclusivamente a cura, spese e sotto la responsabilità dei nubendi/costituendi l'unione civile che ne dovranno garantire l'allestimento e l'eventuale omologazione ai fini della sicurezza.

2. Per la collocazione delle attrezzature di cui al punto precedente l'area dovrà essere messa nella disponibilità dei nubendi/costituendi l'unione almeno 4 (quattro) ore prima dell'orario fissato per la celebrazione del matrimonio/unione civile e per n. 2 (due) ore successive per il ripristino e la pulizia.

3. Il ripristino dell'area con l'eventuale rimozione delle attrezzature e la necessaria pulizia sarà a cura e a spese dei nubendi/costituendi l'unione;

4. E' consentito l'uso di decorazioni in tessuto e/o floreali a condizione che i nubendi/costituendi l'unione provvedano a proprie spese e sotto la propria responsabilità alla rimozione a fine cerimonia.

#### **ART. 10 - ACCESSO ALL'ARENILE E DIVIETI IN CASO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO SU SPIAGGE LIBERE**

1. L'accesso alla strada antistante la spiaggia libera interessata di mezzi/veicoli necessari indicati dai nubendi/costituendi l'unione per l'organizzazione dell'evento dovrà essere autorizzato preventivamente dall'ufficio mobilità del Comune, che dovrà essere stato preventivamente informato dall'ufficio di stato civile e dovrà aver ricevuto la relativa richiesta da parte dei nubendi/costituendi l'unione, utilizzando al riguardo apposito modulo;

2. Il Servizio Polizia Locale, preso atto della comunicazione dell'ufficio stato civile, dell'autorizzazione all'occupazione temporanea rilasciata dall'Ufficio Demanio e degli eventuali atti dell'ufficio mobilità, dovrà garantire la presenza di n. 2 (due) agenti di P.L.– *già dalle ore in cui è stato autorizzata l'occupazione per le fasi preparatorie al matrimonio (fase di allestimento)* - con personale straordinario per lo svolgimento delle funzioni di:

- garanzia dell'ordine;
- sgombero, se necessario, della porzione di area interessata all'evento nel caso in cui i bagnanti non abbiano rispettato il divieto temporaneo di fruizione libera della spiaggia, come indicato nell'ordinanza esposta e come riportato nello specifico avviso pubblico;
- applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie per i trasgressori degli obblighi riportati nella predetta ordinanza, nella misura indicata nella stessa.

3. E', comunque, vietato il catering e/o l'organizzazione di distribuzione di alimenti e bevande.

#### **ART. 11 - MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE (CASI SPECIALI, CASI PARTICOLARI ARTT.13 E 66 D.P.R. N.396/2000)**

1. Nel caso in cui i nubendi/costituendi l'unione, i testimoni, o uno solo di essi siano cittadini stranieri, oppure in caso di persona sorda, muta o non vedente od altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione di matrimonio/unione civile è ricevuta con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante.

2. L'interprete così individuato dai nubendi/costituendi l'unione, dovrà presentarsi innanzi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio/unione civile munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, comunicando la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivendo l'apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

#### **ART. 12 – MATRIMONIO/UNIONE CIVILE PER DELEGA**

1. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile avvenga per delega di altro comune, i nubendi/costituendi l'unione dovranno inoltrare all'ufficio di stato civile preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, con le modalità già indicate negli articoli 5 e seguenti del presente regolamento e con un anticipo di almeno 30 giorni, rispetto alla data fissata per il matrimonio/unione civile.

2. Il matrimonio/unione civile potrà essere celebrato/a nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

3. Per la celebrazione del matrimonio/unione civile per delega, i nubendi/costituendi l'unione dovranno produrre, almeno 7 giorni prima della data della cerimonia, salvo diverso accordo con l'ufficiale dello stato civile, la seguente documentazione:

- delega del comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi/costituendi l'unione;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;



- conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto nell'apposito modulo predisposto dall'ufficio.

### **ART. 13 - FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE**

1. Per il regolare svolgimento del rito, il giorno della celebrazione dovranno essere presenti, oltre ai nubendi/costituendi l'unione, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di idoneo documento di riconoscimento incorso di validità;
2. Almeno 7 giorni prima della data di celebrazione, i nubendi/costituendi l'unione dovranno consegnare all'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità dei testimoni;
3. In caso di variazione dei testimoni, dell'interprete e/o della scelta del regime patrimoniale, i nubendi/costituendi l'unione dovranno provvedere a darne opportuna comunicazione all'ufficio di stato civile, tassativamente entro le ore 9.00 del giorno precedente la celebrazione del matrimonio/unione civile;

### **ART. 14 - PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CELEBRAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEL LUOGO SCELTO.**

1. Gli sposi/uniti civilmente e coloro che partecipano alla cerimonia devono garantire la massima puntualità rispetto all'orario stabilito e dovranno liberare il luogo di celebrazione con giusta sollecitudine per consentire lo svolgimento dell'eventuale rito successivo.
2. Durante la cerimonia è consentita l'esecuzione di musica. Nel caso di esecuzione di musica dal vivo, i musicisti dovranno predisporre gli strumenti e rimuoverli autonomamente a conclusione della celebrazione. Presso la sala della concordia e l'ex Chiesa di San Francesco il numero di strumenti utilizzati dovrà essere consono alle dimensioni/tipologia della sala/luogo;
3. Per i matrimoni celebrati in luoghi diversi da quelli di cui al punto precedente, i nubendi/costituendi unione civile prenderanno accordi circa l'esecuzione della musica ed eventuali altre forme di intrattenimento direttamente con i gestori/titolari degli stessi, purché tali intrattenimenti non siano lesivi del decoro e della funzione pubblica ed istituzionale svolta.
4. Resta a carico degli sposi/uniti civilmente ogni onere relativo al pagamento dei diritti SIAE, se ed in quanto dovuti.
6. E' assolutamente vietato il lancio di riso e/o qualsiasi altro tipo di oggetto all'interno ed all'esterno dei luoghi di proprietà comunale, salvo diverso accordo con il soggetto che ha la disponibilità del bene se diverso dall'amministrazione comunale.
7. Nel caso di violazione del divieto di cui al punto precedente, le spese per le pulizie straordinarie dei luoghi ed ogni eventuale altro onere sostenuto per il ripristino dei locali, saranno poste a carico degli sposi/uniti civilmente.
8. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile venga celebrato nella Sala della Concordia, questa resterà a disposizione dei nubendi/costituendi l'unione per non più di 45 minuti, al fine di consentire la celebrazione del matrimonio/unione civile successivo/a.
9. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile venga celebrato/a nella ex Chiesa di San Francesco, questa potrà essere utilizzata per il tempo occorrente all'allestimento ed alla celebrazione del rito, previo accordo con l'ufficio che gestisce il sito e, comunque, assicurando il ripristino del luogo nella stessa giornata della celebrazione. Nell'ipotesi in cui la cerimonia venga celebrata in tale luogo nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 10 ottobre, eventuali palchi, strutture e/o accessori allestiti e posizionati per lo svolgimento delle iniziative culturali in programma non potranno essere rimossi per nessuna ragione neppure durante la celebrazione del matrimonio/unione civile.
9. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile venga celebrato in spiaggia si applicano le disposizioni specifiche di cui al presente regolamento.
10. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile venga celebrata in luoghi nella disponibilità di un soggetto diverso dall'amministrazione comunale, ogni accordo circa i tempi in cui tali siti rimarranno a disposizione degli sposi/uniti civilmente dovrà essere preso con il relativo gestore/titolare.

## **ART. 15 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RITO DEL MATRIMONIO CIVILE E DELL'UNIONE CIVILE**

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. I testimoni devono essere muniti di un documento di identità;

2. Nell'atto di matrimonio/unione civile viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che le parti intendono adottare, già comunicata in occasione delle formalità relative alle pubblicazioni/verbale e/o prenotazione del matrimonio/unione civile;

## **ART. 16 – COSTO DEL SERVIZIO<sup>3</sup>**

1. La celebrazione del matrimonio civile/unione civile è soggetta al pagamento di una tariffa che varia in base al luogo, al giorno ed all'orario scelto, nonché a seconda della presenza di almeno un nubendo/costituendo l'unione civile residente nel Comune di Fano o iscritto all'AIRE del Comune di Fano;

2. Le tariffe per la celebrazione del matrimonio/unione civile in giorni ed orari ORDINARI sono le seguenti:

<b>SALA DELLA CONCORDIA</b>		
	Residenti o iscritti AIRE Fano (almeno uno dei due sposi/uniti civilmente)	Non residenti né iscritti AIRE Fano (nessuno dei due)
Giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 88,00	€100,00
Sabato pomeriggio dalle ore 15,00 ed ore 17,30	€110,00	€130,00
Domenica dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00	€132,00	€155,00

<b>EX CHIESA DI SAN FRANCESCO</b>		
	Residenti o iscritti AIRE Fano (almeno uno dei due sposi/uniti civilmente)	Non residenti né iscritti AIRE Fano (nessuno dei due)
Nei giorni ed orari ordinari	€550,00	€650,00

<b>TEATRO DELLA FORTUNA</b>		
	Residenti o iscritti AIRE Fano (almeno uno dei due sposi/uniti civilmente)	Non residenti né iscritti AIRE Fano (nessuno dei due)
Nei giorni ed orari ordinari	€550,00	€650,00

<b>ROCCA MALATESTIANA</b>		
	Residenti o iscritti AIRE Fano	Non residenti né iscritti

<sup>3</sup> Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 27.04.2023 con la quale è stata individuata anche il costo per la celebrazione di matrimoni/unioni civili presso la Rocca Malatestiana, individuata quale "casa comunale".

	(almeno uno dei due sposi/uniti civilmente)	AIRE Fano (nessuno dei due)
Nei giorni ed orari ordinari	€550,00	€650,00

#### UFFICI DISTACCATI DI STATO CIVILE

	Residenti o iscritti AIRE Fano (almeno uno dei due sposi/uniti civilmente)	Non residenti né iscritti AIRE Fano (nessuno dei due)
Nei giorni ed orari ordinari	€550,00	€650,00

#### SPIAGGE (DAL 15 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE - DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 20,00)

	Residenti o iscritti AIRE Fano (almeno uno dei due sposi/uniti civilmente)	Non residenti né iscritti AIRE Fano (nessuno dei due)
Giorni feriali (venerdì o sabato)	€ 770,00	€ 900,00
giorno festivo (domenica)	€ 880,00	€ 1.010,00

3. In caso di matrimoni/unioni civili celebrati in spiaggia, alle tariffe riportate nella relativa tabella, occorre aggiungere:

- il deposito di una cauzione di € 200,00 a garanzia della rimozione e della pulizia nei termini fissati (La cauzione dovrà essere versata all'Ufficio Economato che provvederà a svincolarla su comunicazione della Polizia Municipale dell'avvenuto ripristino e pulizia dell'area);
- il pagamento all'ufficio demanio di € 20,00 per le sole spese di istruttoria in quanto nulla è dovuto per l'occupazione temporanea di spiaggia libera demaniale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'atto autorizzatorio.

4. A tutte le tariffe sopra indicate verrà aggiunta l'IVA se dovuta per legge. La tariffa va versata in favore del Comune di Fano o al soggetto gestore della location indicato dal Comune stesso, in presenza di un diverso accordo tra le parti.

5. I matrimoni/unioni civili celebrati in deroga al calendario ufficiale sono soggetti al pagamento di una maggiorazione di € 500,00 oltre Iva se dovuta per legge, supplemento che andrà versato al Comune di Fano. Per i matrimoni/unioni civili celebrati nelle spiagge libere non sono ammesse deroghe né per i giorni né per gli orari;

#### **ART.16bis – RIPETIZIONE DEL RITO IN SEDI DIVERSE DALLA CASA COMUNALE<sup>4</sup>**

1. Su istanza dei nubendi o degli uniti civilmente, è possibile richiedere di effettuare la ripetizione del rito civile in sedi diverse dalla casa comunale ritenute esteticamente più attraenti dagli interessati, alle condizioni di seguito riportate:

- la ripetizione del matrimonio/unione civile è priva di qualsiasi valore giuridico e deve essere effettuata dal Sindaco, da un consigliere comunale o da un assessore;
- il celebrante che effettua la ripetizione del rito non può utilizzare la fascia tricolore in dotazione al Sindaco o altro segno distintivo di un'autorità che in quel momento non è esercitata affatto; può unicamente essere indossato un esemplare confezionato artigianalmente

<sup>4</sup> Articolo aggiunto con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 27.04.2023

- al fine di compensare le spese legate all'organizzazione del servizio ed alla partecipazione di soggetti pubblici la ripetizione del matrimonio/unione civile è soggetta al pagamento di una tariffa in favore del Comune di Fano pari ad €200,00, oltre IVA se dovuta;

2. l'istanza per la ripetizione del rito deve essere presentata dagli interessati almeno 30 (trenta) giorni prima della ripetizione del rito e l'accoglimento della stessa è subordinata alla disponibilità alla celebrazione da parte del Sindaco, di un consigliere comunale o di un assessore. Entro 5 giorni dalla comunicazione di accoglimento della richiesta di ripetizione, gli interessati sono tenuti ad effettuare il pagamento della tariffa suddetta, trasmettendo all'ufficio di stato civile la relativa ricevuta.

#### **ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di matrimonio/unione civile e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000
- Legge n.76 del 20 maggio 2016
- D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000
- Statuto Comunale

#### **ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, in sostituzione di quello precedente adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 370 del 01.10.2013 ed integrato/modificato con DGC 257/2016 e DGC 310/2016) entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato approvato con la relativa deliberazione. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso in contrasto.

2. Tutti i matrimoni/unioni civili prenotati antecedentemente rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento, rimangono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della prenotazione.